

STATUTO

"AURORA S.R.L."

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SAN MARTINO IN RIO RE CORSO UMBERTO I 22

Codice fiscale: 01365440351

Numero Rea: RE - 180027

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2004 - Statuto completo da pag 2 a 16

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO  
N.RO 28003 DI REP. N.RO 6683 DI RACC.**

\* \* \* \*

**S T A T U T O**

**TITOLO I° - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1°** - La Società si **denomina**: AURORA S.R.L..

**ARTICOLO 2°** - La Sede è nel Comune di SAN MARTINO IN RIO (RE) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**ARTICOLO 3°** - La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, fatto salvo, nel primo caso, il diritto di recesso del Socio dissenziente.

**TITOLO II° - OGGETTO**

**ARTICOLO 4°** - La società ha per oggetto:

- \* la realizzazione ed il conseguente affidamento in gestione di una struttura di "ristorazione collettiva";
- \* l'esercizio di attività immobiliari mediante acquisti, ristrutturazioni, realizzazioni e locazioni di immobili ad uso abitazione per scopo sociale;
- \* la costruzione, la ristrutturazione e la locazione di locali da adibire ad usi culturali, ricreativi, sportivi ed assistenziali.

Essa potrà inoltre compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ivi compresa la gestione e l'affittanza di esercizi pubblici, ritenuta dall'Organo Amministrativo utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale. Essa potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni azionarie e non azionarie in altre Società o Imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

**TITOLO III° - CAPITALE SOCIALE**

**ARTICOLO 5°** - Il capitale è di euro 514.176,00 (cinquecentoquattordicimilacentosettantasei/00) ed è diviso in quote di partecipazione.

**ARTICOLO 6°** - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà, ai sensi dell'articolo 2481 c.c., di deliberare entro due anni in una o più volte, con le modalità e le

maggioranze di cui ai comma da 1 a 6 dell'articolo 19, aumento del capitale sociale, a pagamento o a titolo gratuito, sino ad un importo massimo complessivo dell'aumento non superiore all'entità del capitale sociale sottoscritto e versato al momento della assunzione, da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, della deliberazione di aumento.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

(i) non potrà escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, pur potendo però prevedere che il capitale sociale di aumento riguardo al quale i soci non abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione preferenziale, possa essere collocato, alle stesse condizioni previste nella deliberazione e con modalità comunque "riservate" e senza mai sollecitazione del pubblico risparmio e/o ricorso agli sportelli bancari, presso terzi sottoscrittori non soci;

(ii) non potrà attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 2481 c.c..

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 27.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma 2 c.c., in previsione dell'Assemblea ivi indicata, fermo restando l'obbligo di sottoposizione all'Assemblea della documentazione predetta.

**ARTICOLO 7°** - Salvo quanto previsto al successivo capoverso, le partecipazioni dei soci sono di valore proporzionale ai conferimenti da ciascuno effettuati. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti nel caso in cui l'assemblea dei soci, con deliberazione assunta all'unanimità, ravvisi la sussistenza di situazioni specifiche che giustifichino detta attribuzione in misura non proporzionale e ne determini l'entità.

Salvo quanto previsto al successivo capoverso i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. E' consentita, con deliberazione dell'Assemblea dei soci assunta all'unanimità dei Soci presenti, l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articolo 1105 e 1106 c.c..

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 c.c..

**ARTICOLO 8°** - I soci potranno eseguire, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, a fronte di apposita deliberazione dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con diritto alla restituzione, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e nel rispetto dei limiti e criteri stabiliti dagli organismi pubblici competenti in materia di raccolta del risparmio.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 c.c..

**ARTICOLO 9°** - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi reputati più opportuni. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno interessi pari al tasso euribor a tre mesi maggiorato di tre punti, fermo il disposto dell'articolo 2466 c.c..

**ARTICOLO 10°** - Le modalità di trasferimento delle partecipazioni sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

**10.a** Trasferimenti mortis causa.

**10.a1** Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa nel caso in cui chiamati all'eredità o legatari siano il coniuge o i parenti entro il primo grado del Socio deceduto.

**10.a2** In ogni altro caso di successione mortis causa, le partecipazioni sono trasferibili in favore dei chiamati all'eredità o dei legatari previo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

**10.a3** A tale fine gli eredi o i legatari comunicheranno al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria richiesta di autorizzazione al trasferimento delle partecipazioni, indicando le loro generalità e la partecipazione da trasferire. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione da **adottarsi** ai sensi del comma da 1 a 6 dell'articolo 19, si **pronuncerà** sul gradimento, senza obbligo di motivazione. La comunicazione della decisione dovrà essere trasmessa ai richiedenti entro il termine di giorni 60 dalla richiesta di trasferimento; la mancata trasmissione di detta comunicazione entro il termine predetto comporterà assenso al trasferimento.

**10.a4** Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi il mancato gradimento al trasferimento, gli eredi e i legatari avranno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione del Socio deceduto ai sensi dell'articolo 2473 c.c. e dell'articolo 28 dello Statuto.

**10.a5** Nel caso di prosecuzione del rapporto sociale con più eredi o legatari del Socio deceduto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

**10.b** Trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni inferiori al 3% del capitale sociale.

**10.b1** I titolari di partecipazioni al capitale sociale inferiori al 3% potranno trasferire in tutto o in parte a terzi le proprie partecipazioni per atto tra vivi, previo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

**10.b2** A tal fine i soci comunicheranno al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la richiesta di autorizzazione al trasferimento, indicando le proprie generalità, le generalità dell'acquirente e la partecipazione da trasferire. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione da **adottarsi** ai sensi del comma da 1 a 6 dell'articolo 19, si **pronuncerà** sul gradimento, senza obbligo di motivazione. La comunicazione della decisione dovrà essere trasmessa ai richiedenti entro il termine di giorni 60 dalla richiesta di trasferimento; la mancata trasmissione di detta comunicazione entro il termine predetto comporterà assenso al trasferimento.

**10.b3** Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi il mancato gradimento al trasferimento, il Socio richiedente avrà diritto di recedere dalla società ai sensi dell'articolo 2473 c.c. e degli articoli 27 e 28 dello Statuto.

**10.c** Trasferimenti per atto tra vivi di quote appartenenti a soci titolari di partecipazioni superiori al 3% del capitale sociale.

**10.c1** Le quote appartenenti a Soci che siano titolari di partecipazioni superiori al 3% del capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, agli altri soci, regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto secondo le modalità e nei termini di cui ai successivi capoversi, quale che sia l'entità della quota oggetto di trasferimento.

**10.c2** Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

**10.c3** Il Socio che intenda trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo: l'offerta dovrà contenere le generalità del cedente e del cessionario oltre che le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il quantitativo di quote di partecipazione oggetto di trasferimento, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà a propria volta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'offerta agli altri soci, che avranno facoltà di esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

**10.c3a** ogni Socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra effettuata dall'organo amministrativo;

**10.c3b** la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al Socio offerente, a mezzo lettera raccomandata avviso di ricevimento da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sub **10.c3a**), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.

**10.c4** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione

alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

**10.c5** Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intenderanno valersene.

**10.c6** Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso sarà riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

**10.c7** Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale sarà l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente.

**10.c8** Qualora nessun Socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità indicati ai precedenti capoversi, il Socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

**10.c9** La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso all'Arbitro unico di cui all'articolo 31 dello Statuto. Tale Arbitro unico dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, anche in prospettiva, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti. L'Arbitro unico comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

**10.c10** Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Tuttavia il Socio che intendesse costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le quote dovrebbero essere costituite in pegno e le generalità del finanziatore. Gli altri soci avranno diritto di preferenza nell'esecuzione dell'operazione stessa, diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal giorno del ricevimento dell'offerta. In caso di diritto di preferenza, il diritto di voto relativo alle quote date in pegno spetterà al creditore pignoratizio, con le modalità di cui all'articolo 2352 c.c..

**10.c11** Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci.

**10.c12** Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

**10.c13** La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci ovvero previa approvazione, all'unanimità, del Consiglio d'Amministrazione.

**10.c14** Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle formalità di cui ai capoversi precedenti, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge ovvero di uno o più figli di un Socio.

#### **TITOLO III° - ASSEMBLEA DEI SOCI**

**ARTICOLO 11°** - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, **ancorché** assenti o dissenzienti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza ai titolari delle quote, al domicilio di questi risultante dal libro soci, a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal libro soci; fermo restando che quelli tra i soci che non intendano indicare un'utenza telefax, un indirizzo di posta elettronica o **revochino** l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere l'avviso di seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2479-bis, ultimo comma, del codice civile: tuttavia in tale circostanza se gli amministratori o i sindaci (se nominati) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione assembleare e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**ARTICOLO 12°** - L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea verrà inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio d'Amministrazione lo riterrà opportuno o necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 100 soci, indipendentemente dalla quota di capitale sociale dagli stessi detenuta, ovvero quando ne venga fatta richiesta da tanti soci che siano portatori di almeno un decimo del capitale sociale.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

**ARTICOLO 13°** - Possono intervenire all'Assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro soci.

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci che abbiano diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un terzo, anche se non Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, né dalle Società controllate o collegate.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire alle assemblee a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

La rappresentanza può essere conferita anche mediante semplice delega posta in calce all'avviso di convocazione purché sia specificato il nome del rappresentante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

**ARTICOLO 14°** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dalla persona che verrà indicata preliminarmente dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non Socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**ARTICOLO 15°** - L'Assemblea dei soci, fatta eccezione per le materie indicate al successivo comma nonché per quanto stabilito dal successivo articolo 19, è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale presente.

L'Assemblea dei soci sui seguenti argomenti:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 3) anticipato scioglimento della società e messa in liquidazione della medesima, nomina liquidatori, revoca dello stato di liquidazione e, in generale, decisioni previste dall'articolo 2487, 1° comma, lett. a), b) e c);
- 4) istituzione di sedi secondarie o trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato nello Statuto o nell'Atto Costitutivo;
- 5) riduzione del capitale sociale;

delibera validamente in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale e in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.



**ARTICOLO 16°** - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **TITOLO IV° - AMMINISTRAZIONE**

**ARTICOLO 17°** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di trentatré, scelti esclusivamente tra i soci. Nel caso in cui sia Socio una persona giuridica, potrà essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione soltanto chi sia titolare di poteri di rappresentanza della persona giuridica socia. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti minimo e massimo di cui sopra, verrà determinato di volta in volta dall'Assemblea nel rispetto del criterio di cui alla lettera c) del comma 2.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le seguenti modalità **procedimentali**.

a) La titolarità o la rappresentanza di una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 3% (tre per cento) darà diritto al titolare o al rappresentante medesimo di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione. Il diritto di nomina di cui al presente capoverso è riferito ad un solo membro del Consiglio di Amministrazione quale che sia la quota, superiore al 3%, di cui ciascun Socio sia titolare o rappresentante.

b) I soci nel possesso dei requisiti di cui al **sopraesteso** punto a), ove intendano avvalersi del diritto ivi costituito, comunicheranno con atto scritto, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata a mano ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, la nomina del membro di loro spettanza, indicando l'entità delle quote di cui sono titolari o rappresentanti. In caso di rappresentanza, alla comunicazione di nomina dovranno essere allegate, in originale, le deleghe conferite, deleghe che dovranno essere sottoscritte dal Socio mandante e riportare le indicazioni relative alla sua identità e al numero di quote di cui lo stesso è titolare. Non sono consentiti conferimenti di rappresentanza da parte di chi sia a propria volta rappresentante di altri soci.

c) Completata l'acquisizione delle nomine secondo le modalità di cui ai **sopraestesi** punti a), b), l'Assemblea **delibererà** il numero dei membri che dovranno comporre il Consiglio di Amministrazione. Il numero complessivo dei membri che dovranno comporre il Consiglio di Amministrazione, fermi restando i limiti minimo e massimo di cui al comma 1, sarà pari a tre membri oltre a quelli nominati ai sensi dei **sopraestesi** punti a), b). L'Assemblea procederà poi alla elezione dei membri mancanti per raggiungere il plenum dell'organo come sopra determinato. Non potrà essere eletto membro del consiglio di amministrazione

alcun Socio o rappresentante di persona giuridica socia che abbia provveduto alla nomina dei membri ai sensi dei precedenti punti a), b).

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente sono rieleggibili, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel periodo intercorrente tra la data di decadenza del Consiglio di Amministrazione e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio di Amministrazione decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le sue attribuzioni. Alla surroga degli amministratori venuti meno per qualsiasi motivo, nel corso dell'esercizio si provvederà secondo le seguenti modalità **procedimentali**.

1) Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione provvederanno a sostituire l'amministratore o gli amministratori venuti meno, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci o dalla assemblea secondo le modalità di cui al **sopraesteso** comma 2. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla nomina dei successori secondo le modalità di cui ai successivi punti 2), 3) e 4).

2) Nel caso in cui gli Amministratori da surrogare siano stati nominati ai sensi dei punti a), b) del **sopraesteso** comma 2, il Presidente del Consiglio di Amministrazione inviterà i soci che avevano provveduto alla nomina a nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dai citati punti a), b). Nel caso in cui questi non vi provvedano, si darà corso alla procedura di cui al successivo punto 3.

3) Nel caso in cui l'Amministratore da surrogare sia stato eletto dall'Assemblea, questa provvederà alla surroga, dando applicazione alle disposizioni di cui al punto c) del **sopraesteso** comma 2.

4) Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci o dall'Assemblea secondo le modalità di cui al **sopraesteso** comma 2, l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà dalla carica e il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà corso al procedimento di cui al comma 2.

Alla revoca degli amministratori provvederanno i soci che li hanno nominati ovvero l'Assemblea nel caso in cui sia stata l'Assemblea ad **eleggerli**.

**ARTICOLO 18°** - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo ambito il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente nei casi di sua assenza o di impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede **affinché** adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**ARTICOLO 19°** - Il Consiglio si raduna nella sede della Società o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da inviarsi a ciascun Amministratore con lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica) purché consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, almeno 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. Per la validità delle

deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni inerenti interruzioni di attività sociali o di una di esse, ovvero l'alienazione di immobili sociali dovranno essere assunte all'unanimità dei presenti.

In queste ipotesi, in caso di mancato raggiungimento dell'unanimità dei presenti si demanderà la deliberazione in oggetto all'Assemblea dei Soci che **delibererà**, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale presente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, ai sensi del successivo articolo 20, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio e non soci.

**ARTICOLO 20°** - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega: in tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'articolo 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articolo 2381, comma 4, e 2474, ultimo comma, C.C..

Le cariche di presidente e di amministratore delegato, in caso di nomina, sono cumulabili.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

**ARTICOLO 21°** - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in via disgiunta da ogni altro Amministratore.

Il potere di rappresentanza della società è altresì attribuito ad ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione della società; in difetto di contraria decisione da assumersi in apposita deliberazione della Assemblea dei soci, i poteri di rappresentanza si intendono attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente in via congiunta tra loro.

L'Assemblea, in sede di adozione del provvedimento di cui al comma precedente, potrà attribuire la rappresentanza disgiunta anche ad uno o ad alcuni soltanto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, mantenendo per gli altri la firma congiunta.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

La nomina di direttori e **istitutori** spetta al Consiglio di Amministrazione. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza in via disgiunta da ogni altro amministratore **attribuitogli** viene esercitato dal Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

**ARTICOLO 22°** - Il Comitato Esecutivo, se nominato, è un organo composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da un consigliere.

I poteri del Comitato Esecutivo sono stabiliti con delibera del Consiglio d'Amministrazione in conformità all'articolo 2381 del c.c., norma da intendersi qui convenzionalmente richiamata.

Tali poteri devono essere comunicati all'assemblea nella sua prima riunione.

Il Comitato Esecutivo risponde del proprio operato al Consiglio d'Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo, qualora l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio d'Amministrazione, assume le deliberazioni d'urgenza necessarie nell'interesse della società; di questi provvedimenti darà informazione alla prima adunanza del Consiglio al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio d'Amministrazione dovrà essere convocato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento di urgenza.

**ARTICOLO 23°** - L'incarico di Amministratore si intende gratuito salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### **TITOLO V° - CONTROLLO**

**ARTICOLO 24°** - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci in occasione della nomina dello stesso Collegio. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2397 e ss.).

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403/bis c.c. ed inoltre, ove consentito dalla legge, esercita il controllo contabile sulla società. In relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 codice civile.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene  **censurabili**  al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 2409 c.c..

#### **TITOLO VI ° - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI**

**ARTICOLO 25°** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**ARTICOLO 26°** - Gli utili netti risultanti da bilancio, dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da allocare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno suddivisi fra i Soci titolari delle quote della società, salvo che l'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo, deliberi di mandarli ai successivi esercizi.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Il pagamento degli utili verrà effettuato nei termini e con le modalità che saranno fissate dall'Assemblea dei Soci.

Il diritto alla percezione degli utili si prescrive in 5 (cinque) anni dal giorno in cui gli stessi diventano esigibili; gli utili per i quali si sia prescritto il diritto alla riscossione sono destinati alla riserva legale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

#### **TITOLO VII° - RECESSO - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

**ARTICOLO 27°** - Il recesso del Socio è ammesso nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c..

Il recesso è altresì consentito al Socio dissenziente alla deliberazione dell'Assemblea di proroga della durata della Società e al Socio che abbia richiesto al Consiglio di Amministrazione il gradimento al trasferimento di quote di partecipazione sociale, per il caso in cui detto gradimento sia stato negato.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte dell'Organo amministrativo della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui il Socio comunica la propria intenzione di esercitare il diritto di recesso.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del Socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

**ARTICOLO 28°** - I soci che **recedono** dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, attuale e potenziale, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del Socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e , qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto la società viene posta in liquidazione.

**ARTICOLO 29°** - Nel caso di Socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

La mancata esecuzione dei conferimenti è disciplinata dall'articolo 2466 c.c..

Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera assembleare.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione suddetta.

Entro questo termine il Socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente articolo 28 in tema di rimborso della partecipazione del Socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **TITOLO VIII° SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 30°** - Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci con apposita deliberazione dispone:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Ai soci eventualmente dissenzienti da detta deliberazione di revoca spetterà il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter c.c..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (articoli 2484 e ss. c.c.).

#### **TITOLO IX° - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ARTICOLO 31°** - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro unico, nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede la società.

L'arbitro unico deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### **TITOLO X° - DISPOSIZIONI VARIE E DI RINVIO**

**ARTICOLO 32°** - Si precisa che:

- a) il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- b) per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata;
- c) essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a

colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.

Firmato: **Salardi Demos**

GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO

*Io sottoscritto Dott. Gian Marco Bertacchini Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.*

*F.to Gian Marco Bertacchini - Notaio*

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di **REGGIO EMILIA** autorizzata con prov. **AUT. N. 10/E DEL 15.02.2001** del Ministero delle Finanze - Dip.Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di **REGGIO EMILIA**.*